

Determinazione n. 49 del 06/08/2024; Assunzione impegno di spesa per adesione impugnazione Decreto 15 dicembre 2023, n. 232 (c. d. Legge Gelli-Bianco) promossa dall'Ordine degli Psicologi del Lazio

-----Il Direttore Amministrativo-----

- Vista la Legge 18.02.1989, n. 56, in particolare, l'art. 12, comma 2, lett. c) ai sensi del quale il Consiglio Regionale "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine [...]";
- Visto l'art. 12 comma II lett. d) della Legge 18.02.1989 n. 56 in base al quale il Consiglio Regionale "cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione";
- Visto, altresì, l'art. 12, comma II lett. h) della Legge 18.02.1989 n. 56 ai sensi del quale il Consiglio Regionale "vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette a impedire l'esercizio abusivo della professione";
- Vista la Legge 7.08.1990 n. 241 e, in particolare, l'art. 1 con riferimento ai principi di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa;
- Visto il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 s.m.i.;
- Visto il Regolamento di funzionamento del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi dell'Abruzzo, in particolare l'art. 6, lett. q), a norma del quale il Consiglio Regionale "resiste in contraddittorio nei ricorsi presso il Tribunale e promuove eventuali azioni giudiziali, fatta salva una diversa valutazione di opportunità";
- Visto il Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie e sul conferimento degli incarichi legali e di lavoro autonomo dell'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo;
- Visto il vigente Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Ordine degli Psicologi dell'Abruzzo;
- Visto l'art. 1, lettera e) del citato Regolamento, che definisce il "Direttore" quale "responsabile dell'intera attività tecnica, amministrativa e gestionale dell'Ente; in assenza di un dirigente in ruolo o di un funzionario con incarichi dirigenziali, affidatigli dal Consiglio le funzioni del Direttore sono svolte dallo stesso Consigliere tesoriere che, previa delibera del consiglio, ha la facoltà di avvalersi di specifiche professionalità esterne all'Ente";
- Visto l'art. 25, comma 1, del detto Regolamento ai sensi del quale "Gli impegni sono assunti dal Consigliere tesoriere nell'ambito delle dotazioni di bilancio [...] oppure, ove esistenti dal Direttore e dai titolari dei centri di responsabilità nell'ambito delle dotazioni loro assegnate";
- Preso atto che, ad oggi, all'interno della struttura amministrativa dell'Ente, la figura del direttore è vacante;

- Vista la delibera n. 87 del 23/04/2024 con la quale è stato disposto di impugnare il Decreto 15 dicembre 2023, n. 232, recante *“Regolamento recante la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio e le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un’impresa di assicurazione, nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati.”*, avvalendosi di un operatore economico che risponda ai criteri generali delineati nella delibera n. 186 del 30/11/2023 *“Pianificazione esigenze dell'Ente per l'anno 2024”* per i servizi di patrocinio legale;
- Considerato che con la delibera 87/24 è stato disposto di delegare il Presidente a proporre agli Ordini professionali sottoscrittori del Protocollo d’intesa per il raggiungimento di standard d’eccellenza nella gestione amministrativa e nell’erogazione di servizi agli iscritti di porre in essere un’azione legale congiunta avverso il Decreto 15 dicembre 2023, n. 232 con ripartizione delle spese legali; nonché di definire il costo massimo complessivo del suddetto servizio di patrocinio legale in € 10.000,00 (diecimila/00 euro) oltre I.V.A., contributi previdenziali e spese vive;
- Considerato che l’Ordine degli psicologi del Lazio, in data 24/04/2024, ha affidato allo Studio Lentini, Placidi & partners legali associati nella persona dell’Avv. Luca Lentini l’incarico di impugnare, innanzi al T.A.R. del Lazio, il Decreto 15 dicembre 2023, n. 232;
- Preso atto che l’onorario riconosciuto allo Studio Lentini, Placidi & partners legali associati per lo svolgimento del servizio di patrocinio legale è pari a € 8.914,80 (ottomilanovecentoquattordicimila/80) oltre oneri di legge (4% C.A. e 22% I.V.A.), Contributo Unificato e spese vive occorrente;
- Preso atto che l’Ordine degli psicologi del Lazio ha acquisito per il suddetto patrocinio il CIG n. B16CC6E16E;
- Considerato che il Presidente dell’Ordine degli Psicologi dell’Abruzzo, in ottemperanza alla delibera 87/24 ha disposto l’adesione all’impugnazione del Decreto 15 dicembre 2023, n. 232 promossa dall’Ordine degli Psicologi del Lazio innanzi al T.A.R. del Lazio a mezzo dello Studio Lentini, Placidi & partners legali associati nella persona dell’Avv. Luca Lentini;
- Vista la nota prot. n. 2589 del 30/05/2024 con la quale il Direttore dell’Ordine degli psicologi del Lazio ha reso nota la ripartizione delle spese legali per l’impugnazione del Decreto 15 dicembre 2023 n. 232 sulla base dell’offerta economica dello Studio Lentini, Placidi & partners legali associati, affidatario del patrocinio;
- Preso atto che con la suddetta nota è stato richiesto il versamento, a titolo di spese legali, di € 1885,18 inclusi oneri di legge (4% CA e 22% IVA) a cui andrà ad aggiungersi il costo delle spese vive occorrente e del contributo unificato dichiarato non quantificabile;

-Vista la nota prot. n. 2965 del 27/06/2024 con la quale il Direttore dell'Ordine degli psicologi del Lazio ha reso noto di avere provveduto al versamento del contributo unificato in ordine all'impugnazione in parola, pari ad € 650,00; ed ha, pertanto, richiesto, ad integrazione dell'importo già comunicato, il versamento di € 108,33 a titolo di contributo unificato;

- Preso atto che allo stato non è stato richiesto dall'Ordine degli Psicologi del Lazio il versamento del costo delle spese vive occorrente poiché quantificabili solo all'esito del giudizio;

-Ritenuto di dovere procedere al versamento dell'importo richiesto pari ad € 1.993,51 onnicomprensivi;

- Considerato che per il sottoscrittore della presente determinazione non sussistono le cause di astensione previste dal PIAO 2023 - 2025 adottato dall'Ordine degli Psicologi del Lazio, né vi sono cause di conflitto di interesse anche potenziale di cui all'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni;

- Visto il bilancio dell'esercizio finanziario in corso;

-----*determina*-----

- di corrispondere all'Ordine degli Psicologi del Lazio l'importo di € 1.993,51 onnicomprensivi, di cui € 1885,18 inclusi oneri di legge (4% CA e 22% IVA) a titolo di spese legali e € 108,33 a titolo di contributo unificato;

- di assumere il relativo impegno di spesa pari a € 1.993,51 onnicomprensivi;

L'onere trova imputazione nell'U.P.B. 11 003 (Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi) capitolo 11 003 0220 (Spese varie beni e servizi) del bilancio dell'esercizio finanziario in corso;

-Di prevedere che con successivo provvedimento sarà assunto apposito impegno di spesa per il versamento all'OdP Lazio delle spese vive occorrente ad oggi non quantificabili;

- di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento in osservanza della normativa vigente in materia.

L'Aquila, 06/08/2024

Il Direttore Amministrativo f.f.

RUP

Dott.ssa Paola Cerratti

